

IN QUESTO NUMERO

1. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 19 agosto compresi.
2. Avviso agli associati.
3. Integrazioni UMA 2016.
4. Il controllo funzionale delle macchine irroratrici (D. 22 gennaio 2014).
5. Nuovo Decreto in tema di agricoltura – COLLEGATO AGRICOLO.
6. Accordo FCA—Confagricoltura.

1) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 19 agosto compresi .

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 10 al 19 agosto p.v. compresi) il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni **10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate a mezzo **E-mail**, all'indirizzo: faxconfagricolturabo@gmail.com, oppure a mezzo **fax** al numero 051/7402383.

Si precisa che nei giorni 12 e 19 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 per consentire l'elaborazione telematica in giornata.

Un operatore sarà reperibile, nelle giornate 10, 11 e 12 agosto, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 051/783927; nelle giornate 16, 17, 18 e 19 agosto, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 335/8322257.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail oppure nel fax un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Nei giorni **13, 14 e 15 agosto** il servizio non verrà effettuato.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

(A. Flora)

2) Avviso agli associati.

A decorrere **dal 1° agosto e sino al 2 settembre compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalla ore 8.30 alle ore 13.30. Si comunica, inoltre, che dal giorno 10 agosto al giorno 19 agosto i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

3) Integrazioni UMA 2016.

Si informano gli associati che è stato pubblicato nella G.U. n 50 del 1/3/2016 il DM 30 dicembre 2015 recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa". Il provvedimento cancella di fatto i tagli delle ultime due leggi di stabilità che complessivamente avevano diminuito del 23% le assegnazioni di carburante agevolato rispetto a quelle previste fino a tre anni fa. Inoltre sono state aggiornate le tabelle sull'ettaro coltura prevedendo un maggior numero di colture, di tipologie di lavori ammissibili nonché, in diversi casi, quantitativi più congrui rispetto alle reali esigenze delle imprese agricole operanti nei diversi comparti, anche tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore.

L'applicazione del decreto da diritto all'adeguamento dell'assegnazione già ottenuta nel 2016 con un'integrazione di carburante agevolato.

Si invitano pertanto le aziende interessate a contattare i ns uffici.

(M. Lenardon)

4) Il controllo funzionale delle macchine irroratrici (D. 22 gennaio 2014).

Si ricorda che il Decreto Legislativo n.150 che recepisce la Direttiva Europea 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari stabilisce che tutte le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari anche in settori non agricoli impiegate da utilizzatori professionali **devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 presso un centro prova autorizzato**. Successivamente a tale data, potranno essere impiegati solo i mezzi ad uso professionale che abbiano superato i test di verifica. Le verifiche dovranno essere effettuate ogni 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e successivamente ogni 3 anni; le attrezzature acquistate dopo il 26/11/2011 devono essere sottoposte alle verifiche funzionali entro 5 anni dalla data d'acquisto. Rimangono sempre 2 anni per le macchine destinate ad attività in conto terzi.

Per **controllo funzionale** si intende l'insieme di **verifiche e controlli**, eseguiti con l'ausilio di apposita attrezzatura e seguendo uno specifico protocollo di prova, atti a valutare la corretta funzionalità dei componenti di una macchina irroratrice in uso. Le modalità di esecuzione dei controlli funzionali, le caratteristiche delle attrezzature da impiegare per la loro effettuazione, i protocolli di prova da seguire e i relativi limiti di accettabilità, le tipologie di irroratrici oggetto di **deroghe o esentate** dal controllo periodico vengono riportate all'interno del **Piano di Azione Nazionale (PAN)** per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

I principali controlli effettuati sulle barre irroratrici e sugli atomizzatori: · **Serbatoio principale:** tenuta e capacità di agitazione della miscela fitoiatrice; · **Pompa principale:** funzionalità e assenza di perdite; · **Scala di lettura del liquido:** presenza e leggibilità; · **Manometro:** presenza, funzionalità e adeguatezza della scala di lettura alla pressione di esercizio; · **Sistema di regolazione:** funzionalità; · **Sistema di filtrazione:** presenza di almeno 1 filtro e funzionalità; · **Tubazioni:** tenuta alla pressione di esercizio massima; · **Barra di distribuzione** (solo barre irroratrici): orizzontalità, simmetria sx-dx; · **Ugelli:** uniformità della portata lungo la barra nel caso delle barre irroratrici e uniformità della portata tra lato destro e sinistro nel caso degli atomizzatori; · **Qualità della distribuzione:** diagramma di distribuzione orizzontale o verticali.

(A. Caprara)

5) Nuovo Decreto in tema di agricoltura – COLLEGATO AGRICOLO.

Il 6 luglio il Senato ha approvato il disegno di legge governativo concernente: "Deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale". Il testo contiene numerose novità che di seguito si riassumono.

PRELAZIONE AGRARIA PER I.A.P.

L'art. 1, comma 3, del "Collegato agricolo" prevede una modifica della legge n° 817/1971, in materia di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo confinante.

In specie:

"Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti o enfiteuti coltivatori diretti»."

La norma allarga la platea dei soggetti titolari all'esercizio del diritto di prelazione, includendo anche la figura del figura del proprietario I.A.P., equiparando la figura a quella del coltivatore diretto, quando il fondo sia confinante. La prelazione dello I.A.P. non è invece riconosciuta per il caso dell'affittuario del fondo offerto in vendita. La prelazione agraria, in caso di vendita, è tradizionalmente prevista per i coltivatori diretti in due ipotesi diverse:

- all'affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 legge 590/1965);
- al proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 legge n. 817/1971).

La nuova normativa, in aggiunta a quanto sopra, riconosce il diritto di prelazione alla figura dell'imprenditore agricolo professionale – I.A.P. unicamente per il caso di vendita di fondo confinante; l'esercizio del diritto da parte dell'affittuario insediato sul terreno venduto continuerà quindi ad essere previsto unicamente al coltivatore diretto. Un ulteriore limite che differenzia ancora le figure del coltivatore diretto e dello I.A.P. è quello relativo alla necessità, per lo I.A.P., iscrizione alla gestione agricola I.N.P.S., che per il C.D. non è prevista (se non in via ermeneutica o quale elemento probatorio).

Un ulteriore limite è dato dalla natura "soggettiva" del diritto, che pare quindi essere escluso per le società

di persone o di capitali “gestite” da un soggetto I.A.P..

Si ricorda che, viceversa, il diritto di prelazione (sia all'affittuario insediato sul terreno che al confinante) è riconosciuto alla società in cui sia presente un coltivatore diretto (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 99/2004); tale diritto è peraltro limitato alle sole società di persone, in cui almeno il 50% dei soci sia coltivatore diretto, risultante dal Registro delle imprese.

SERVITÙ SUI FONDI AGRICOLI

L'art. 3 del Collegato prevede procedure più “snelle” per gravare i fondi rustici di servitù. In particolare, la norma prevede che “I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica.

Al fine del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni.

L'applicazione delle disposizionicomporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione”.

RICAMBIO GENERAZIONALE

L'art. 6 del collegato prevede norme atte a favorire “processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura”.

Ciò mediante una delega al governo che consenta la emanazione di un decreto legislativo “per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani”.

La legge delega prevede alcuni criteri e principi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: 1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; *i)*

j) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli”.

MANUTENZIONE DEL VERDE

Il collegato agricoltura prevede in tema di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi come questa possa essere (art. 12) esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, (art. 20, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214), *b)* da imprese agricole, artigiane, industriali in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze”.

Il corposo testo normativo prevede poi la riduzione dei termini a sessanta giorni per i procedimenti amministrativi (art. 4), una delega al Governo (art. 5) per la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, disposizioni a sostegno del biologico (art. 7), norme sul contenzioso per i masi chiusi (art. 8), regole inerenti lo sblocco delle indennità espropriative giacenti (art. 9) ed il CONOE – Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali e animali esausti (art. 10); previste molte nuove regole per l'iscrizione delle imprese agricole ai consorzi per la raccolta dei rifiuti (art. 11).

Non mancano norme sui consorzi fidi (art. 13), disposizioni in tema di commercializzazione dei prodotti

agroalimentari (art. 14) ed in specie del latte crudo. Il titolo secondo si occupa di “disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica”.

In particolare, il collegato prevede (art. 15) una ulteriore delega al Governo per “*per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale*”.

All’art. 16 il collegato prevede la istituzione della “Banca delle terre agricole”.

La predetta banca “ha l’obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni”.

In tale contesto, l’Ismea potrà “presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l’obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali pro-muovere aziende dimostrative o aziende pilota”, nonché “stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori”.

Il titolo III del collegato prevede regole sulla competitività e si occupa di aggiornare alcune precedenti normative quali:

- contratti di rete (art. 17);
- assunzioni congiunte (art. 18);
- partecipazione ai programmi di aiuto europei (art. 19); • sostegno alle imprese (art. 20);
- assicurazioni e condifesa,
- danni e rischi in agricoltura (art. 21);
- filiera corta, agricoltura biologica e a ridotto impatto ambientale (art. 22). Il titolo IV si occupa di singoli prodotti agricoli (dettando minuziose regole su formati, etichette e quanto altro) ed in particolare disciplina:
- pomodoro (art. 22 e ss.);
- riso (art. 31 e ss.);
- burro (art. 33);
- agricoltura (art. 34);
- birra artigianale (art. 35);
- fungo cardoncello (art. 37);
- fauna selvatica (art. 38);
- pesca e acquacoltura (art. 39 e ss.),

... una summa teologica più che una legge!

(M. Mazzanti)

6) Accordo FCA—Confagricoltura.

Confagricoltura ha di recente stipulato una convenzione con FCA (Fiat - Chrysler Automobili) contenente condizioni speciali d’acquisto riservata a soci e dipendenti di Confagricoltura, per autoveicoli dei marchi FIAT, LANCIA, Alfa Romeo, JEEP e FIAT Professional (trasporto merci).

L’accordo è valido per tutti i concessionari sul territorio italiano, sino al 31/12/2016 (immatricolazioni entro il 31/12/2016) e prevede sconti da un minimo del 12,5% ad un massimo di oltre il 30%.

Per ogni ulteriore informazione in merito, e per prendere visione dell’accordo, potete contattare i nostri uffici di zona.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	